



TRIBUNALE DI GROSSETO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
VERBALE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

- Artt. 127, 409 c.p.p. -

Il giorno 20.02.08 alle ore 10.04 in Grosseto, Palazzo di Giustizia – AULA UDIENZA GIP – piano IV° innanzi al Giudice per le indagini preliminari Dr. Pietro MOLINO assistito per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell’art. 140 comma 2 c.p.p. dal sottoscritto Cancelliere Sandra Setzu sono comparsi in Camera di Consiglio, nell’ambito del procedimento penale sopra indicato a seguito di opposizione all’archiviazione:

L’indagato: **GINANNESCHI Cinzia**, libero assente

Il difensore di fiducia Avv. Umberto GULINA del foro di Grosseto presente

P.O. Opponente: FALZEA Bruno, presente

Il difensore di fiducia Avv. Marco CAROLLO del foro di Grosseto, presente, che sostiene che, “non vi è mai stata risposta del Comune, un atto amministrativo da impugnare, nelle note interne del Comune si evince che la convenzione è ancora valida, ancora oggi opera e ancora oggi il Comune dovrebbe risolvere la convenzione. Il PM riconosce un illecito civile, gli elementi dell’abuso d’ufficio sono presenti, c’è un danno per il privato e per la Pubblica Amministrazione, ritiene che manchi il dolo, l’intenzionalità. Non c’è un elemento che porti a dire che non ci sia l’intenzionalità.

Si dice che ci sia stato un procedimento attivo della Ginanneschi che non vi sia stato un comportamento omissivo, ciò si desume da una @mail interna, neanche protocollata, ma si ritiene che questo atto non dimostra la mancanza di inerzia del funzionario. La mancata risposta integra il reato in questione.

Vi sono altri soggetti responsabili sui quali le indagini devono essere compiute, si insite nell’archiviazione”.

Il difensore dell’indagata si riporta alla memoria difensiva depositata. “Il Comune nel 97 chiede un parere di un legale che determina una presa di posizione del Comune, l’atto viene impugnato davanti al TAR, per l’annullamento del provvedimento assunto sulla base del parere legale, ciò dimostra che la P.O. aveva conoscenza delle decisioni del Comune. E’ stato fatto appello anche al Consiglio di Stato che riconduce la vicenda alla materia civilistica e sostiene un difetto di giurisdizione. Non sono stati emessi atti amministrativi impugnabili perché si tratta di controversia civilistica. La clausola della fideiussione non era obbligatoria. La sentenza del Tribunale di Grosseto si allinea alla sentenza della Cassazione. La sede di tutela del Falzea era il Tribunale di Grosseto. Tra il 96 e il 98 gli atti sono firmati dai dirigenti, non vi è un ruolo di responsabilità della Dr.ssa Ginanneschi fin dall’inizio manca il

profilo soggettivo. Non si può parlare di dolo intenzionale perché nel tempo si è tenuta la stessa linea guida. Il 328 C.P.

punisce i casi in cui vi è l'obbligo di provvedere e questo non è il caso. Si chiede l'archiviazione del procedimento".

L'Avv. Carollo sostiene che il Falzea non è stato mai dichiarato moroso. Nel 2004 ha sollecitato il Comune in base alla convenzione.

La P.O.: "il prezzo è stato gonfiato."

Il Giudice

Si riserva

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10.54

IL CANCELLIERE

Sandra Setzu



IL GIUDICE

Dott. Pietro MOLINO

